

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.5.2005
COM(2005) 209 definitivo

2005/0102 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea
della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

L'iniziativa della "Città europea della cultura" è stata lanciata dal Consiglio dei ministri del 13 giugno 1985. Fino all'anno 2004 le Città europee della cultura sono state scelte con un sistema intergovernativo, in base al quale gli Stati membri designavano all'unanimità le città che avrebbero ospitato la manifestazione.

La decisione 1419/1999/CE¹, adottata sulla base dell'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità europea, ha modificato, a partire dall'anno 2005, la procedura di selezione delle città nominate "Capitali europee della cultura". La Capitale europea della cultura è ora nominata dal Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, che tiene conto del parere di una giuria composta da 7 membri indipendenti. La selezione è effettuata in base a criteri stabiliti nella decisione suddetta, comprendente un elenco degli Stati membri dell'EUR-15 (allegato 1) che fissa l'ordine cronologico di presentazione delle candidature dal 2005 al 2019².

I 10 nuovi Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004 non figurano nell'elenco. Nel novembre 2003 la Commissione ha perciò presentato una proposta di modifica della decisione 1419/1999/CE per permettere ai nuovi Stati membri di designare una Capitale europea della cultura dal 2009. La proposta è stata approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 13 aprile 2005. A partire dal 2009 ci saranno quindi ogni anno due Capitali europee della cultura (una dei paesi EUR-15 e una dei nuovi Stati membri).

2. NECESSITÀ DI RIVEDERE L'ATTUALE DECISIONE

2.1. Miglioramenti necessari in base all'esperienza e alla consultazione dei soggetti interessati

La Commissione ha realizzato uno studio³ (qui di seguito: "studio ECOC"), che conferma che l'iniziativa "Capitale europea della cultura" è vista in genere molto positivamente dal grande pubblico. Tuttavia, l'applicazione della procedura di nomina stabilita nella decisione 1419/1999 ha rivelato una serie di debolezze, in particolare per quanto riguarda:

- la concorrenza fra le città;
- il ruolo della giuria;
- la questione del monitoraggio;
- la dimensione europea;
- la questione dei tempi;
- la partecipazione dei paesi terzi.

Le relazioni di valutazione delle giurie, la commissione Cultura, gioventù, istruzione, media e sport del Parlamento europeo nella sua relazione per la prima lettura della decisione modificata e lo studio ECOC hanno confermato queste debolezze. La presente proposta, che si basa su vari contributi, intende quindi sostituire la decisione 1419/1999 modificata il 13 aprile

¹ Decisione 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 (GU L 166, 1.7.1999). http://www.europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999/l_166/l_16619990701en00010005.pdf

² Iniziando con l'Irlanda nel 2005, seguita dalla Grecia nel 2006.

³ *Study on European Cities and Capitals of Culture and the European Cultural Months (1995-2004)* (Palmer-Rae Associates August 2004)
http://www.europa.eu.int/comm/culture/eac/sources_info/studies/capitals_en.html

2005 e migliorare, tra l'altro, la trasparenza della procedura di selezione e la definizione del valore aggiunto europeo.

2.2. Lineamenti della proposta

A) Accentuazione dell'elemento "concorso"

Dopo aver esaminato attentamente vari modelli di concorso, la Commissione ha:

- escluso l'idea di un **concorso completamente aperto**, a livello europeo, con la possibilità di nominare qualsiasi città europea. Questo approccio richiederebbe ogni anno l'uso di risorse considerevoli e sproporzionate da parte della Commissione, delle giurie e degli Stati membri e non garantirebbe una rotazione fra gli Stati membri;

- escluso un sistema di **concorso ristretto** che preveda **almeno due proposte** per ciascuno Stato membro. Tale sistema non offrirebbe alcuna garanzia di rafforzamento della dimensione europea della manifestazione "Capitale europea della cultura". Non tutti gli Stati membri potrebbero inoltre essere in grado di presentare almeno due proposte.

Di conseguenza, la Commissione ha scelto un sistema che prevede l'organizzazione da parte degli Stati membri di un **concorso a livello nazionale** tra le città interessate.

B) Ruolo della giuria

La Commissione propone di istituire una **giuria "mista"** composta da 7 esperti nominati dalle istituzioni europee, di cui uno assume l'incarico di presidente, e da 6 esperti nominati dagli Stati membri interessati d'intesa con la Commissione. I 7 esperti devono essere nominati a turno per 3 anni dal Consiglio, dal Parlamento europeo, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni in conformità ai criteri stabiliti nell'articolo 5, paragrafo 3 della proposta. La composizione complessiva della giuria deve assicurare un equilibrio adeguato tra gli interessi locali e quelli nazionali e garantire la dimensione "europea" prima della scelta nazionale.

Gli Stati membri interessati pubblicano un invito alla presentazione di candidature 6 anni prima dell'inizio della manifestazione ed organizzano una giornata d'informazione per i potenziali candidati.

La giuria si riunisce 5 anni prima della manifestazione per procedere a una prima selezione dei candidati, predispone una relazione sui programmi dei candidati e presenta raccomandazioni ai candidati selezionati. La relazione è presentata allo Stato membro interessato e alla Commissione.

La giuria si riunisce 9 mesi dopo la prima riunione di selezione per predisporre una relazione sui programmi dei candidati selezionati e, su questa base, raccomanda la designazione di una città come Capitale europea della cultura. La relazione contiene anche raccomandazioni alla città prescelta ed è presentata allo Stato membro interessato e alla Commissione.

Lo Stato membro interessato notifica la designazione 4 anni prima dell'inizio previsto della manifestazione. Il Parlamento europeo può presentare un parere alla Commissione entro i due mesi seguenti. Su questa base, la Commissione indirizza una raccomandazione al Consiglio, che procede quindi alla nomina della città.

C) "Gruppo di monitoraggio europeo"

La Commissione propone di istituire un "gruppo di monitoraggio europeo" per il periodo compreso tra la nomina della Capitale europea della cultura e l'inizio della manifestazione. Tale gruppo si occupa in particolare della dimensione europea del programma e contribuisce, se necessario, a garantirne il valore aggiunto europeo.

Il gruppo di monitoraggio europeo è composto solo dai 7 membri della giuria nominati a turno dalle istituzioni europee, come indicato al punto 2.2.B. Esso assiste le città nell'elaborazione del loro programma:

- due anni prima dell'inizio della manifestazione, il gruppo procede a un monitoraggio intermedio del progetto e del programma delle due città per quanto riguarda lo stato dei preparativi e la dimensione europea.
- al più tardi sei mesi prima della manifestazione, il gruppo si riunisce nuovamente con le autorità delle Capitali europee della cultura nominate per valutare la situazione e i lavori preparatori già realizzati e quelli ancora da effettuare. Il gruppo predispose poi una relazione di monitoraggio finale al più tardi un mese dopo la riunione finale.

Su questa base, la Commissione può assegnare un premio alle città nominate, a condizione che le loro autorità abbiano rispettato gli impegni presi nella fase di selezione e abbiano dato adeguatamente seguito alle raccomandazioni fatte dalle giurie nelle fasi di selezione e di monitoraggio.

D) Dimensione europea – criteri di selezione

Il programma d'attività della Capitale europea della cultura deve comprendere manifestazioni e iniziative che mettano in rilievo la dimensione europea e presentino un valore aggiunto europeo. Devono essere evidenziati i seguenti aspetti:

- la dimensione europea, che deve stimolare la cooperazione multilaterale tra gli operatori culturali a tutti i livelli, porre in luce la ricchezza della diversità culturale e mettere in risalto gli aspetti comuni delle culture europee;
- la dimensione della cittadinanza, che deve suscitare l'interesse degli abitanti della città e di altri paesi e fare parte integrante dello sviluppo culturale della città a lungo termine.

E) Pianificazione

L'esperienza del passato e lo studio ECOC confermano la necessità di una pianificazione su tempi più lunghi. La procedura di selezione dovrebbe essere lanciata 6 anni prima dell'inizio della manifestazione (preselezione / selezione / designazione). Il Consiglio dovrebbe poter nominare le Capitali europee della cultura quattro anni prima della manifestazione.

F) Partecipazione dei paesi terzi

Sulla base dello studio ECOC, la Commissione propone un massimo di due Capitali europee della cultura all'anno. Quest'approccio è in linea con la decisione del marzo 2005 che integra i nuovi Stati membri.

Più di due Capitali europee all'anno nuocerebbero alla visibilità della manifestazione. Per questo motivo non si fa più menzione della designazione di una Capitale europea della cultura da parte di paesi terzi. Potrebbe invece essere ripresa l'iniziativa del "mese culturale" che si è svolta con successo per i paesi terzi fino al 2003. Questa eventualità dovrà essere discussa al di fuori del contesto della Capitale europea della cultura.

G) Conclusione

La nomina delle Capitali europee della cultura avverrà quindi in due fasi, in base alla valutazione di una giuria composta da esperti nominati dalle istituzioni e dagli Stati membri interessati. Un gruppo di monitoraggio assisterà le città nominate nella fase di preparazione che precede l'inizio della manifestazione. Un premio ricompenserà la qualità del programma (in particolare la rilevanza della dimensione europea).

Questo sistema garantisce un buon equilibrio tra le priorità nazionali e locali e il valore aggiunto europeo richiesto dell'azione.

3. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Le giurie, il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e lo studio ECOC raccomandano alcune misure di accompagnamento per:

- migliorare la trasparenza della procedura di selezione;
- chiarire le finalità e gli obiettivi della manifestazione “Capitale europea della cultura”;
- chiarire i criteri di selezione;
- definire il concetto di dimensione europea;
- fornire assistenza a possibili candidati.

Tenendo conto di ciò, la Commissione preparerà i documenti appropriati, tra cui i bandi per la presentazione delle candidature e le relative relazioni ufficiali. Questi documenti saranno resi disponibili su Internet al più presto, a partire dal 2006. La Commissione promuoverà anche l'informazione e lo scambio di esperienze tra le Capitali europee della cultura.

4. RISORSE – DURATA DELLA VALIDITÀ DELLA DECISIONE

4.1. Risorse

La presente proposta non ha implicazioni finanziarie dirette. L'aspetto finanziario relativo alle Capitali europee della cultura rientra nel quadro del programma Cultura 2000 e del futuro programma Cultura 2007. La proposta della Commissione relativa al programma Cultura 2007 prevede in questa fase un contributo comunitario per ogni singola Capitale europea della cultura pari al triplo di quello erogato nel quadro del programma attuale.

4.2 Data di applicazione (periodo di transizione)

La presente proposta, che sostituisce e abroga la decisione 1419/1999, sarà applicata a partire dal 2007. Essa prevede un periodo di transizione fra i due sistemi per le nomine per il 2011 e il 2012.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151⁴,

vista la proposta della Commissione⁵,

visto il parere del Comitato delle regioni⁶,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁷,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ ha istituito un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019.
- (2) Da uno studio effettuato sui risultati ottenuti fino al 2004 dalla manifestazione "Capitale europea della cultura" emerge che essa ha ripercussioni positive per la risonanza data dai mezzi di comunicazione, lo sviluppo culturale e turistico e il riconoscimento da parte degli abitanti dell'importanza della scelta della loro città. L'azione va però ancora migliorata.
- (3) I soggetti interessati alla manifestazione hanno sottolineato l'esistenza di problemi nella procedura di selezione istituita dalla decisione 1419/1999/CE ed hanno raccomandato il monitoraggio delle proposte, in particolare per migliorarne la dimensione europea.
- (4) L'importanza e l'impatto della manifestazione "Capitale europea della cultura" richiedono l'istituzione di una procedura di selezione mista, svolta a livello nazionale ed europeo, e l'introduzione di un forte elemento di monitoraggio.
- (5) La fase di preparazione è di importanza cruciale per assicurare il successo della manifestazione e il raggiungimento degli obiettivi dell'azione.
- (6) Dopo la nomina è necessaria una fase di monitoraggio per garantire il valore aggiunto europeo dell'azione.

⁴ GU C 325 del 24.12.2002, pag. 99

⁵ GU

⁶ GU

⁷ GU C 325 del 24.12.2002, pag. 133

⁸ GU L 166 del 1.7.1999, pag. 1 Decisione modificata dalla decisione 649/2005/CE (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 20)

- (7) È importante che la qualità del programma in relazione agli obiettivi e ai criteri dell'azione e in particolare al suo valore aggiunto europeo sia ricompensata con l'assegnazione di un premio.
- (8) La procedura di nomina stabilita nella presente decisione si estende su un periodo di sei anni; poiché la decisione entra in vigore nel 2007, tale procedura non può quindi essere applicata per gli anni 2011 e 2012. Per tali anni si applica la procedura di nomina prevista dalla decisione 1419/1999/CE, modificata dalla decisione 649/2005/CE.
- (9) Per motivi di chiarezza, la decisione 1419/1999 deve essere sostituita dalla presente decisione.

DECIDONO:

Articolo 1

Oggetto

È istituita un'azione comunitaria denominata "Capitale europea della cultura", che ha lo scopo di valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee e di contribuire a migliorare la conoscenza reciproca tra i cittadini europei.

Articolo 2

Accesso all'azione

1. Possono essere nominate "Capitale europea della cultura" per un periodo di un anno, a turno, le città degli Stati membri indicati nell'elenco figurante nell'allegato.
2. È nominata una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell'elenco di cui al paragrafo 1.

L'ordine cronologico previsto dall'elenco può essere modificato di comune accordo tra gli Stati membri interessati.

Articolo 3

Candidature

1. L'atto di candidatura contiene un progetto culturale di dimensione europea, basato essenzialmente sulla cooperazione culturale, conformemente agli obiettivi e alle azioni di cui all'articolo 151 del trattato.
2. Il programma culturale della manifestazione è realizzato specificamente per l'anno della Capitale europea della cultura e mette in luce il valore aggiunto europeo, secondo i criteri di cui al paragrafo 3.
3. Il programma culturale risponde ai seguenti criteri, raggruppati nelle due categorie "Dimensione europea" e "Città e cittadini":

Per quanto riguarda la "Dimensione europea", il programma:

- a) promuove la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città di altri Stati membri in qualsiasi settore culturale,
- b) mette in luce la ricchezza della diversità culturale in Europa,

c) mette in rilievo gli aspetti comuni delle culture europee.

Per quanto riguarda l'aspetto "Città e i cittadini" il programma:

a) suscita l'interesse dei cittadini che abitano nella città e nei dintorni nonché dei cittadini stranieri,

b) è sostenibile e costituisce parte integrante dello sviluppo culturale a lungo termine della città.

4. Il programma ha una durata di un anno. In casi debitamente giustificati le città nominate possono optare per una durata minore.

I programmi delle città nominate per lo stesso anno presentano un nesso.

Le città possono scegliere di coinvolgere nel loro programma la regione circostante.

Articolo 4

Presentazione delle candidature

1. Ciascuno Stato membro interessato pubblica un invito a presentare candidature al più tardi sei anni prima dell'inizio della manifestazione in questione.

Gli inviti a presentare candidature, indirizzati alle città potenzialmente interessate alla nomina, menzionano i criteri di cui all'articolo 3 della presente decisione, riportati sul sito Internet della Commissione.

Per ciascuno degli inviti a presentare candidature il termine per la presentazione delle proposte è al più tardi di dieci mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.

Le proposte presentate in risposta agli inviti descrivono i programmi che le città candidate intendono realizzare nell'anno in questione.

2. Le proposte sono comunicate alla Commissione dagli Stati membri interessati.

Articolo 5

Giuria

1. È istituita una giuria che ha il compito di valutare le proposte delle città candidate e raccomandare la designazione di una città da parte dello Stato membro interessato.

2. La giuria è composta da 13 membri, nominati dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni nonché dagli Stati membri interessati ogni anno. Essa designa il suo presidente fra le personalità nominate dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni.

3. Due membri della giuria sono nominati dal Parlamento europeo, due dal Consiglio, due dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni.

I membri della giuria sono esperti indipendenti, che non si trovano in una situazione di conflitto d'interessi e hanno esperienza e competenze rilevanti attinenti al settore culturale, allo sviluppo culturale delle città e all'organizzazione della manifestazione "Capitale europea della cultura".

Essi sono nominati per un mandato di tre anni.

In deroga al primo comma, nel primo anno seguente l'entrata in vigore della presente decisione due esperti sono nominati dalla Commissione per un anno, due dal

Parlamento europeo per due anni, due dal Consiglio per tre anni e uno dal Comitato delle regioni per tre anni.

4. Ciascuno degli Stati membri interessati nomina come membri, d'intesa con la Commissione, sei personalità indipendenti dalle città candidate.

I membri della giuria sono esperti indipendenti, che non si trovano in situazione di conflitto d'interessi e hanno esperienza e competenze rilevanti attinenti al settore culturale o allo sviluppo delle città.

Articolo 6

Preselezione

1. Ciascuno degli Stati membri interessati convoca la giuria di cui all'articolo 5 al più tardi cinque anni prima dell'inizio della manifestazione.
2. La giuria valuta le proposte delle città candidate in base ai criteri di cui all'articolo 3. Essa seleziona una rosa di candidature oggetto di un ulteriore esame, predispone una relazione sulle proposte delle città candidate e formula raccomandazioni dirette a quelle preselezionate.

Essa presenta la relazione allo Stato membro competente ed alla Commissione.

Articolo 7

Selezione finale

1. Le città preselezionate completano le loro proposte e trasmettono l'offerta completata agli Stati membri interessati, che l'inoltrano quindi alla Commissione.
2. Nove mesi dopo la prima riunione di selezione ciascuno degli Stati membri interessati convoca la giuria per la selezione finale.

La giuria valuta i programmi modificati delle città preselezionate in base ai criteri di quest'azione ed alle raccomandazioni formulate nella riunione di preselezione.

Essa predispone una relazione sui programmi dei candidati preselezionati e formula una raccomandazione per la designazione di una città come Capitale europea della cultura.

La relazione contiene anche raccomandazioni dirette alla città selezionata, concernenti i progressi da realizzare entro l'anno stabilito, nel caso in cui sia nominata dal Consiglio "Capitale europea della cultura".

La relazione è presentata allo Stato membro interessato e alla Commissione ed è pubblicata sul sito Internet della Commissione.

Articolo 8

Nomina

1. Ciascuno degli Stati membri interessati designa una città per la nomina a "Capitale europea della cultura" e comunica la designazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni al più tardi quattro anni prima dell'inizio della manifestazione.

La designazione è accompagnata da una giustificazione della decisione basata sulle relazioni della giuria.

La designazione tiene conto delle raccomandazioni formulate dalla giuria.

2. Il Parlamento europeo può trasmettere un parere alla Commissione entro due mesi dal ricevimento delle designazioni degli Stati membri interessati.

Il Consiglio, deliberando in base a una raccomandazione della Commissione formulata tenendo conto del parere del Parlamento europeo e delle giustificazioni fondate sulle relazioni delle giurie, nomina ufficialmente le città in questione quali Capitali europee della cultura per l'anno per il quale sono state designate.

Articolo 9

Monitoraggio intermedio

1. Le città nominate Capitali della cultura presentano alla Commissione, al più tardi 27 mesi prima dell'inizio della manifestazione, una relazione intermedia sullo stato d'avanzamento dei preparativi del programma della manifestazione.

La Commissione procede a una valutazione indipendente di tale relazione.

2. Al più tardi 24 mesi prima dell'inizio della manifestazione, la Commissione convoca i sette esperti nominati dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità responsabili dell'attuazione dei programmi delle città nominate capitali europee della cultura.

A partire da questa fase gli esperti formano il "gruppo di monitoraggio".

Essi si riuniscono per valutare la preparazione della manifestazione, in particolare per quanto riguarda il valore aggiunto dei programmi.

Il gruppo di monitoraggio predispose una relazione di monitoraggio intermedio sull'avanzamento dei preparativi della manifestazione e sui provvedimenti che restano da prendere, in linea con gli obiettivi ed i criteri dell'azione e le raccomandazioni figuranti nelle relazioni delle giurie di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

La relazione di monitoraggio intermedio è trasmessa alla Commissione, alle città e agli Stati membri interessati entro il mese seguente la riunione di monitoraggio intermedio e sarà pubblicata sul sito Internet della Commissione.

Articolo 10

Monitoraggio finale

1. Le città nominate Capitali della cultura presentano alla Commissione, al più tardi 9 mesi prima dell'inizio della manifestazione, una relazione finale sull'andamento dei preparativi del programma della manifestazione. La Commissione procede a una valutazione indipendente di tale relazione.

2. La Commissione convoca una riunione del gruppo di monitoraggio con le autorità responsabili dell'attuazione dei programmi delle città nominate Capitali europee della cultura al più tardi sei mesi prima dell'inizio della manifestazione, al fine di valutare la preparazione della manifestazione, in particolare per quanto riguarda il valore aggiunto europeo del programma.

Il gruppo di monitoraggio predispose una relazione di monitoraggio finale sull'andamento dei preparativi della manifestazione e sui provvedimenti che restano da prendere, in linea con gli obiettivi ed i criteri dell'azione e le raccomandazioni figuranti nelle relazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma e all'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma.

La relazione di monitoraggio finale è trasmessa alla Commissione, alle città e agli Stati membri interessati entro il mese seguente la riunione di monitoraggio finale e sarà pubblicata sul sito Internet della Commissione.

Articolo 11

Premio

In base alla relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, la Commissione può assegnare un premio a ciascuna delle città nominate, a condizione che i loro programmi rispondano ai criteri dell'azione e alle raccomandazioni formulate nelle fasi di selezione e di monitoraggio di cui agli articoli 9 e 10. Tale premio ricompensa la qualità del programma in relazione agli obiettivi del programma specificati all'articolo 3.

Articolo 12

Valutazione

La Commissione effettua ogni anno una valutazione esterna ed indipendente dei risultati della manifestazione "Capitale europea della cultura" dell'anno precedente, in relazione agli obiettivi e ai criteri dell'azione stabiliti nella presente decisione.

La Commissione presenta una relazione su tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni.

Articolo 13

Abrogazione

La decisione 1419/1999/CE modificata dalla decisione 649/2005/CE è abrogata.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

1. La procedura di monitoraggio di cui agli articoli 9 e 10 della presente decisione si applica alle città nominate Capitali europee della cultura per il 2010 in base alla decisione 1419/1999/CE modificata dalla decisione 649/2005/CE. La Commissione può assegnare un premio alle città nominate in base all'articolo 11 della presente decisione.
2. In deroga agli articoli da 4 a 8, alla nomina delle Capitali europee della cultura per gli anni 2011 e 2012 si applica la seguente procedura di decisione:
 - 1) Sono nominate Capitali europee della cultura, a turno, città degli Stati membri indicati nell'elenco figurante nell'allegato.
 - 2) Ciascuno Stato membro, a turno, designa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni una o più città candidate alla nomina.
 - 3) Tale designazione è comunicata al più tardi quattro anni prima dell'inizio della manifestazione in questione e può essere accompagnata da una raccomandazione dello Stato membro interessato.
 - 4) La Commissione istituisce ogni anno una giuria, che predispone una relazione sulla designazione o sulle designazioni alla luce degli obiettivi e delle caratteristiche dell'azione.
 - 5) La giuria è composta da sette alte personalità indipendenti, esperte nel settore culturale, di cui due nominate dal Parlamento europeo, due dal Consiglio, due dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni.

- 6) La giuria presenta la sua relazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 7) Il Parlamento europeo può trasmettere alla Commissione un parere sulla designazione o sulle designazioni entro tre mesi dalla ricezione della relazione.
- 8) Il Consiglio, deliberando in base a una raccomandazione della Commissione, formulata tenendo conto del parere del Parlamento europeo e della relazione della giuria, nomina ufficialmente una città quale Capitale europea della cultura per l'anno per il quale è stata designata.
- 9) La designazione comprende un programma culturale basato sui criteri stabiliti nell'articolo 3.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2007.

, addì

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Ordine di presentazione delle candidature a "Capitale europea della cultura"

2007	Lussemburgo	
2008	Regno Unito	
2009	Austria	Lituania
2010	Germania	Ungheria
2011	Finlandia	Estonia
2012	Portogallo	Slovenia
2013	Francia	Slovacchia
2014	Svezia	Lettonia
2015	Belgio	Repubblica ceca
2016	Spagna	Polonia
2017	Danimarca	Cipro
2018	Paesi Bassi	Malta
2019	Italia	